



# CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

*Provincia di Bergamo*

## **MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2008)**

### **CAPO IV**

### **TUMULAZIONI (Sepolture private)**

#### **Art. 42**

1. I loculi vengono assegnati solo dopo il decesso delle persone per le quali sono richiesti.
2. L'assegnazione sarà disposta d'ufficio per file verticali, in ordine crescente partendo dal basso, senza soluzione di continuità, sino ad esaurimento del comparto e secondo le tariffe di concessione stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale.
3. le tariffe dovranno essere proporzionalmente diverse in funzione dei livelli dei loculi, fissando la tariffa più alta per i due livelli più bassi ed una tariffa progressivamente inferiore per i livelli 3° e 4°.
4. È ammessa deroga alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo solo nel momento dell'assegnazione dei primi due livelli a partire dal basso, dando facoltà ai richiedenti di avere in concessione i loculi del 3° e 4° livello. Non è mai ammessa la deroga per l'assegnazione d'ufficio dei loculi del 3° e 4° livello.
5. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro, ed eventualmente più cassette di resti e di urne cinerarie, previo pagamento del 50% della tariffa vigente per la concessione degli ossari.
6. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
7. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.
8. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
9. Alla scadenza del termine della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti nell'ossario comunale; è riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per un massimo di anni 20 applicando i 2/3 della tariffa in vigore all'epoca della scadenza.
10. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali per un massimo di anni 20.